

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE”, AMBITO B – STRALCIO 1

CIG
CUI S01307110484202100126
CUP: H15F21000630001

PREMESSO CHE:

- In data 17/06/2021 con DD 3786. il Comune di Firenze, ha bandito il concorso internazionale di progettazione finalizzato alla riqualificazione dell’Area di Campo di Marte Nord e dello Stadio P.L.Nervi di Firenze ed è stata approvata la relativa documentazione di gara volto all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione dell’area di Campo di Marte Nord e dello stadio Artemio Franchi di Firenze”, da svolgersi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 152, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche solo “Codice”);
- Con la successiva Determinazione dirigenziale n. 5535 del 04/08/2022 è stata confermata la classifica finale del concorso, decretando come proposta vincente quella presentata dal costituendo RTI Ove Arup & Partners International Limited (Mandataria) - Arup Italia Srl, Mario Cucinella Architects S.UR.L., Cupelloni Architettura Srl (Mandanti);
- A norma degli artt. 152 comma 5 e 154 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il bando di concorso prevedeva la facoltà per la Stazione Appaltante di affidare, al vincitore del concorso con procedura negoziata senza bando (ex art. 63 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori, previa verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando stesso;
- L’art 226 del D.lgs. 36/2023 dispone l’abrogazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 a decorrere dal 1° luglio;

- La medesima disposizione, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, fa salva l'applicazione delle disposizioni del codice previgente per le sole procedure in relazione alle quali, alla data in cui il nuovo codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
- La facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento di servizi che fanno seguito a un precedente concorso di progettazione è confermata dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 36/2023;
- Al termine del concorso, al fine di ottenere un progetto con un livello di approfondimento pari a un progetto di fattibilità tecnica-economica, il vincitore ha provveduto allo sviluppo e al completamento del progetto presentato in concorso;
- il Progetto di Fattibilità tecnico economica ed il quadro economico dell'intervento per la Riqualificazione Stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi (ambito B del concorso di progettazione) sono stati approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 370 del 11/08/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6123 del 31/08/2022 è stata avviata una procedura negoziata senza bando ex art. 63 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo piattaforma telematica START con il costituendo RTI Ove Arup & Partners International Limited (Mandataria) - Arup Italia Srl, Mario Cucinella Architects S.UR.L., Cupelloni Architettura Srl (Mandanti), per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all'intervento di "Riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, ambito B";
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 7105 del 6/10/2022 i predetti servizi sono stati affidati al RTI Ove Arup & Partners International Limited (Mandataria) - Arup Italia Srl, Mario Cucinella Architects S.UR.L., Cupelloni Architettura Srl, Massimo Luca Schinelli e Inpro srl, (Mandanti) e in data 19/01/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto (Atto pubblico informatico del 24/01/2023 Rep. n. 7.058, Racc. n. 5.236);
- con successiva determinazione dirigenziale n. 1471 del 07/03/2023 sono stati affidati i servizi di progettazione definitiva per appalto integrato a al RTI Ove Arup & Partners International Limited (Mandataria) - Arup Italia Srl, Mario Cucinella Architects S.UR.L., Cupelloni Architettura Srl, Massimo Luca Schinelli e Inpro srl, (Mandanti) e in data 06/06/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto (Atto pubblico informatico del 06/06/2023 Rep. n. 7.468, Racc. n. 5.519);
- il Progetto definitivo suddetto ed il quadro economico dell'intervento sono stati approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 28/04/2023;
- a seguito del definanziamento di parte dell'intervento con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/04/2023, nell'ambito dei fondi PUI originariamente assegnati con decreto interministeriale del 22 aprile 2022, si è provveduto con determinazione dirigenziale n. 6393 del 18/07/2023 a rielaborare il quadro economico dell'intervento suddividendo il corpo principale dell'ambito B Riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, in stralcio 1 e stralcio 2;
- Con provvedimento n. del è stata indetta la procedura negoziata di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all'intervento di "Riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, ambito B"- stralcio 1;
- La stazione appaltante ha effettuato con buon esito le verifiche, in capo al vincitore, del

possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità tecnica-professionale previsti dal bando del Concorso;

- In esito a detta procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. ... del, i servizi tecnici di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente all'ambito B, sono stati affidati, con le modalità e alle condizioni di cui al presente atto, al vincitore del concorso
- L'Affidatario ha presentato tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del presente Contratto, ivi compresa adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali nonché cauzione definitiva come previsto dall'art. 12 del presente Contratto;
- L'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), punto 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto, in particolare, l'Allegato 1 al predetto decreto, recante l'individuazione degli interventi e del/i soggetto/i attuatore/i, nonché dei relativi CUP;

Considerato che, ai fini dell'intervento "Riqualificazione Stadio Artemio Franchi di Pier Luigi Nervi." – CUP H15F21000630001 dell'importo complessivo di € 95.000.000,00 , incluso nell'Allegato 1 del citato DPCM del 08/10/2021, è stato individuato quale Soggetto attuatore il Comune di Firenze;

Dato atto che sulla base di quanto sopra esposto, previa approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 630 del 30/12/2021, è stato sottoscritto il Disciplinare tra il Ministero della Cultura ed il Comune di Firenze per l'attuazione dell'intervento "Riqualificazione dello stadio Franchi di Pier Luigi Nervi", per quanto attiene ad un lotto di importo pari a € 95.000.000,00;

Preso atto che con Decreto del Ministro della Cultura rep. n. 139 del 23 marzo 2023 è stato definitivamente assegnato al Comune di Firenze il finanziamento pari a euro 95.000.000,00 relativo al Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, Programma D.1 Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali;

Dato atto che il Comune di Firenze, a seguito di presentazione di regolare domanda di accesso al Fondo avvio opere indifferibili (art. 26 comma 7 del D.L. 50/2022), è risultato assegnatario e di ulteriori ad € 28.975.000,00 per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali di competenza del Ministero della Cultura (fondi PNC – PNRR) (Decreto RGS n. 52 del 2/03/2023);

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra

Comune di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria, codice fiscale e partiva Iva , in persona del.....,

domiciliato per la carica presso , di seguito per brevità anche “Comune” o “Stazione Appaltante”

e

..... con sede legale codice fiscale e partita Iva
nella persona di che agisce nella sua qualità di..... della predetta società e (ove
l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento

temporaneo costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del.....
(di seguito anche solo “l’Affidatario” ed insieme al Comune di Firenze anche solo le “Parti”)

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

Il Comune di Firenze affida a, che accetta, i servizi di redazione della
progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativamente
all’ambito B, compresi tutti gli adempimenti tecnico- amministrativi connessi all’ottenimento delle
necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti, per l’intervento di
..... . CUP:..... – CIG

ART. 2 – CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni di cui al presente incarico dovranno essere svolte come di seguito descritto, inclusi
tutti gli aspetti concordati nella fase della procedura negoziata di cui alle premesse.

2.1 Contenuti del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dovrà essere eseguito secondo quanto stabilito dall’art. 41 del D.lgs. 36/2023 e
successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicata come “Codice”, e dal relativo allegato I.7,
nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamento nazionale e regionale vigente in materia.
In particolare il progetto esecutivo dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle
disposizioni previste nel Codice di cui al D.lgs. 36/2023 e nel relativo allegato I.7; gli elaborati tecnici
dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell’oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti
dalle menzionate norme.

Il costo di realizzazione delle Opere che dovranno essere progettate dall’Affidatario è stimato in €
..... di cui €per lavori ed € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA
esclusa, e si intende destinato alla realizzazione dell’intervento secondo i livelli prestazionali indicati nel
Documento Preliminare alla Progettazione.

Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato nel rispetto dei vigenti decreti CAM applicabili per materia.

Trattandosi di progettazione di opera complessa ai sensi del D.M. 1 dicembre 2017 n. 560, come

modificato dal D.M. 2 agosto 2021 n. 312, l'intera attività di progettazione sarà redatta tramite software Building Information Modeling BIM, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato I.9 del D.lgs. 36/2023.

Il progetto esecutivo sarà completo di modello tridimensionale digitale così come di modello fisico realistico in scala adeguata; oltretutto di render, sia esterni che interni, redatti tramite simulazione foto realistica.

L'attività di progettazione richiede tutto quanto necessario ai fini della completezza, compiutezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del D.lgs. 36/2023 e dei relativi allegati ove applicabili, in particolare per la progettazione esecutiva, comprensiva dell'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08, in continuità e sviluppo degli elaborati di progetto risultanti in esito al concorso di progettazione e all'integrazione successiva, l'Affidatario è tenuto ad elaborare i documenti prescritti per il progetto esecutivo dalla sezione III dell'allegato I.7, secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Progetto, e per completezza indicati nell'elenco elaborati di cui al presente disciplinare inclusi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti.

2.2 Modalità di consegna

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al Comune nei tempi indicati nel presente atto in n. 1 esemplare cartaceo e 1 copia su supporto informatico in formato pdf. L'Affidatario dovrà realizzare tutte le copie cartacee necessarie all'ottenimento di pareri, permessi e autorizzazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali ulteriori copie cartacee del progetto e degli elaborati, rimborsando all'Affidatario i costi sostenuti per la loro realizzazione.

Sarà comunque onere dell'Affidatario provvedere alla riproduzione cartacea e informatica degli elaborati a seguito dell'attività di verifica per la validazione.

Nel progetto definitivo dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni e modifiche richieste in esito alle operazioni di verifica degli stessi, nonché tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo e dagli Enti autorizzatori, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi o speciali compensi.

2.3 Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario dovrà collaborare con il Responsabile Unico del Progetto all'acquisizione, senza ritardo alcuno delle attività di competenza dell'Affidatario stesso e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto e della realizzazione dell'intervento, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti interessati.

L'affidamento del presente incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, per soddisfare l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente disciplinare, incluse tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento delle dovute autorizzazioni.

Nel caso in cui l'opera appaltata presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, l'Affidatario sarà responsabile verso il Comune rispondendo del danno cagionato e delle maggiori spese.

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

L'Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto e si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo la Stazione Appaltante da ogni onere, responsabilità o danno che queste ultime dovessero subire.

L'Affidatario si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL. L'Affidatario si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello, nonché tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

L'Affidatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo, assistenziale non inferiore rispetto a quello minimo previsto dalle normative applicabili, manlevando sin d'ora la Stazione Appaltante rispetto a qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o propri fornitori in genere durante l'esecuzione del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

L'Affidatario è unico responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue dipendenze o per suo conto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Nello svolgimento delle attività l'Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Progetto e con gli altri funzionari della struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente (almeno ogni 15 giorni) sull'andamento delle attività allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. Ove richiesto, l'Affidatario è tenuto anche a interfacciarsi con i preposti individuati dalla Stazione Appaltante.

ART. 3 – VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Al termine della progettazione esecutiva il Comune verificherà ai sensi dell'art. 42 del Codice di cui al D.lgs. 36/2023 la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge o dagli uffici della stazione appaltante.

Qualora in sede di verifica si riscontrino mancanze, contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, verrà assegnato all'Affidatario un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in

proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta delle modifiche.

Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 11, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge e dal presente disciplinare.

ART. 4 - AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Affidatario provvederà all'aggiornamento del documento contenente il Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 comprensivo del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza.

ART. 5 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata, da parte dell'Affidatario, la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

L'Affidatario si impegna a non trattenere cose e documenti di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante se non per il periodo strettamente necessario e a non farne uso per fini diversi da quelli di cui al presente affidamento.

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti e tutti gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ART. 6 – TEMPI PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Affidatario è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d'incarico entro i termini perentori di seguito indicati:

- Il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento di tutti gli atti di assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti o per l'espressione di pareri su specifiche tematiche, dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni previste nella conferenza dei servizi sul progetto definitivo dovrà essere consegnato al Comune entro e non oltre il **30 Settembre 2023**. Farà fede, quale data di consegna del progetto, la data di consegna delle copie digitali degli elaborati progettuali.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente Contratto è determinato, in modo onnicomprensivo, tenuto conto del costo massimo delle opere stabilito nel quadro economico dell'intervento, in misura pari all'importo indicato nell'allegato "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016" in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 per quanto attiene alla progettazione BIM e con il del D.M. 15 dicembre 1955 n. 22608 per quanto attiene alla suddivisione in stralci, ribassato di una percentuale pari al oltre IVA e oneri di legge, se dovuti, per un valore pari ad €

In particolare al suddetto corrispettivo è applicata la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 2 comma 5 dell'allegato I.13, trattandosi di appalto per il quale è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), nonché il compenso suppletivo del 15% di cui all'art. 10 del D.M. 15

dicembre 1955 n. 22608, in quanto questa stazione appaltante richiede al medesimo progettista che è stato incaricato dei livelli di progettazione antecedenti, che il progetto esecutivo, inizialmente previsto su unico lotto, venga compilato ripartendo l'opera in più lotti.

Tale corrispettivo, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i. e dell'allegato I.13, sarà riferito, a consuntivo, ai valori delle opere effettivamente progettate, sia che queste risultino di importo inferiore a quanto programmato, sia allorché il Comune richieda espressamente, nel corso della prestazione, varianti che determinino modifiche sostanziali in aumento dei costi di realizzazione delle opere.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari ad Euro 0.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle prestazioni, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, alle disposizioni del presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in conformità a quanto previsto nell'Offerta.

Si applica l'art. 125, comma 1, del Codice, in materia di anticipazione del prezzo contrattuale. L'anticipazione, pari al 20% del Corrispettivo, verrà corrisposta nel rispetto dei termini, delle modalità e delle condizioni previste dall'art. 125, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si prevede l'applicazione di una clausola di revisione prezzi; non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si applica l'art. 60 del D.lgs. 36/2023 in quanto compatibile.

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo relativo all'attività di **progettazione esecutiva**, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà come segue:

- 60% dell'importo previsto per la fase di progettazione esecutiva: da fatturarsi a seguito della consegna al Comune degli elaborati necessari all'espletamento della Conferenza dei Servizi;
- 20% dell'importo previsto per la fase di progettazione esecutiva: da fatturarsi a seguito dell'emissione con esito positivo del Rapporto Finale di Controllo da parte del soggetto incaricato del servizio di Verifica della progettazione;
- il restante 20% dell'importo previsto per la fase di progettazione esecutiva: all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune, previo ottenimento dei pareri, permessi, o altri titoli autorizzativi necessari e comunque entro e non oltre 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del progetto esecutivo".

La liquidazione delle fatture avverrà al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica secondo le modalità vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l’Affidatario, unico contraente e responsabile di tutta l’attività nei confronti del Comune.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e il codice CUP dell’iniziativa indicati nel presente contratto. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: LFBW8

ART. 9 MODIFICHE E VARIAZIONI

L’Affidatario è tenuto ad introdurre nel Progetto, anche se già approvato, le integrazioni, variazioni e modifiche eventualmente richieste dai vari Enti preposti al controllo ed alla vigilanza. Tali attività devono ritenersi comprese nel Corrispettivo spettante all’Affidatario e non danno diritto a maggiori compensi.

È facoltà del Comune richiedere all’Affidatario modifiche, integrazioni o variazioni del Progetto, sia in corso di redazione sia quando lo stesso sarà già elaborato e presentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del D.Lgs. N. 36/2023. Qualora, nel corso della progettazione, si rendesse necessaria la realizzazione di **modifiche** che non figurano nel progetto iniziale, esse dovranno essere espressamente approvate dalla Stazione Appaltante, in seguito all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni. Il Comune definirà quindi un eventuale termine di proroga della scadenza per la consegna degli elaborati da modificare e, qualora la variante comporti una variazione del quadro economico delle opere, contabilizzerà le variazioni, autorizzando un aumento del corrispettivo per la prestazione dell’Affidatario calcolata come previsto dal tariffario vigente all’atto di affidamento dell’incarico, al netto dello sconto offerto dall’Affidatario nel corso della procedura negoziata.

La procedura descritta nel paragrafo precedente verrà applicata anche nel caso di richieste di modifiche all’Affidatario da parte della Stazione Appaltante in merito a versioni del progetto già approvate.

ART. 10 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’Affidatario ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del Codice ed a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia definitiva emessa da in data per l’importo di € pari al ...% dell’importo del presente contratto, conservata in atti.

La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.

117 comma 8 del Codice, la scadenza di tale garanzia è condizionata all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o del certificato di verifica di conformità.

L'Affidatario ha presentato inoltre la copertura assicurativa contro i rischi professionali emessa da n. del con massimale di € Tale polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che determino a carico del Comune nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La validità temporale decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori, e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione delle opere.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell'Affidatario.

ART. 10 BIS ULTERIORI CONDIZIONI DI ESECUZIONE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1) RELAZIONE DI GENERE¹ SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50 DIPENDENTI

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, i membri del RTI che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti e che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 11/04/2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 11, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

2) RELAZIONE SULL'AVVENUTO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, i membri del RTI che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione

¹ NB Tale relazione dovrà essere pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e 225 comma 2 del D.lgs. 36/2023e contestualmente trasmessa ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia ecc (Linee Guida par. 10)

delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'art. 11.

3) ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DELLE ASSUNZIONI NECESSARIE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE

Il RTI affidatario del contratto deve adempiere all'obbligo, assunto in sede di presentazione di offerta, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie (se ve ne sono) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

ART. 11 – PENALITÀ

1. Il mancato rispetto dei termini di consegna del progetto esecutivo, come indicati al precedente art.6 del presente Contratto, che sia dovuto a causa imputabile all'Affidatario, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 14 e 15, comporterà l'applicazione di una penale compresa tra lo 0,3 ‰ e l'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale, da determinarsi tenuto conto dell'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.
2. Il mancato rispetto dei termini assegnati per le modifiche e le variazioni richieste in sede di verifica del progetto comporterà l'applicazione di una penale compresa tra lo 0,3 ‰ e l'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale, da determinarsi tenuto conto dell'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.
3. Il ritardo o il mancato coordinamento periodico (di cui al precedente punto 2.2), imputabile all'Affidatario, al fine di riferire sull'andamento delle attività, comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,3‰ dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo rispetto alla periodicità prevista.
4. La penale di cui ai precedenti commi non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto. Qualora ciò si verificasse il Comune ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.
5. Relativamente all'applicazione dell'art. 47 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito nella L. n.108/2021, che ha per oggetto "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", si applicano le seguenti penali:
 - a) art. 47, comma 3 - nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;
 - b) art. 47, comma 3-bis - nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;

c) art. 47, comma 4 - nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato al comma 3 (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP). Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

6. Le penali di cui al comma 5 non possono comunque superare, complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

7. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute su ciascun pagamento di cui al precedente art. 9 mediante la riduzione del compenso spettante all'Affidatario, previa contestazione scritta con assegnazione di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte del Comune di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la stipula del presente Contratto, l'Affidatario assume, pena la nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui il pagamento delle Prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

L'Affidatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comune, e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente - della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'Affidatario avrà diritto al

compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;
- Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto, grave negligenza o frode;
- Sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa della Stazione Appaltante;
- Applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- Applicazioni di penali ex art. 47 D.L. 77/2021 per un importo superiore al 20% dell'importo netto contrattuale;
- Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;
- perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 che comporta la risoluzione di diritto del Contratto;
- applicazione a carico dell'Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

ART. 14 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ognuna delle sopra menzionate ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile e dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno (quantificato nella misura del 10% delle prestazioni eseguite).

ART. 16 – INCOMPATIBILITÀ

L'Affidatario dichiara di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Resta ferma l'applicazione delle norme deontologiche in capo all'Affidatario.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. 211 e 212 del Codice. È esclusa la clausola arbitrale.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Firenze.

ART. 18 – INTESA PER PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 19 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice e del Regolamento, per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 20 – ELEZIONE DOMICILIO

L'Affidatario, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio, anche fiscale, in

ART. 21 – SPESE

Si intendono a carico dell'Affidatario gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

ART. 22 – PRIVACY

L'Affidatario presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti, a qualsiasi titolo, nel corso dello svolgimento del servizio è il Comune che opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Affidatario garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza, direttamente o per il tramite del Comune, saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso all'affidamento di incarico professionale oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte del Comune e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

L'Affidatario si impegna a fornire corrette informative in proposito agli utenti e a trattare i dati

personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

ART. 23 – CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

ART. 24 REFERENTI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le Parti prendono atto che il soggetto incaricato dall'Affidatario di tenere le comunicazioni formali con la Stazione Appaltante è e che il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per conto del Comune, sensi dell'art. 114 del Codice, è

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l'Affidatario dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli:

ART. 2, ART. 3, ART. 5, ART. 6; ART. 8, ART. 9, ART.10, ART.11, ART.12, ART.13, ART. 14, ART. 15, ART. 16, ART. 17, ART. 18, ART. 19 e ART.23.

Firenze, data di apposizione delle firme digitali

Per Comune di Firenze

Per l'Affidatario

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Allegati:

- Elenco elaborati provvisorio
- Perimetro dell'area oggetto d'incarico
- Calcolo parcella professionale esecutivo
- Riepilogo prestazioni